

LA TRANSAZIONE E FIGURE AFFINI. PROFILI COMPARATIVI

Angela Sessa*

SOMMARIO: 1.- Origini storiche; 2.- Natura ed elementi essenziali; 3.- Figure affini; 4.- Aspetti comparatistici; 5.- Considerazioni conclusive.

1.- Origini storiche.

La transazione, disciplinata dall'art. 1965 del Codice Civile, è definita come il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o prevenendo una possibile lite futura. Il contratto, per tale via, consente loro la possibilità di creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della lite, della pretesa o della contestazione¹.

Relativamente alle origini dell'istituto, dallo studio delle fonti del diritto romano si rileva che sino all'età ciceroniana, ovvero sino al I secolo A. C. non era ravvisabile un negozio diretto alla regolamentazione convenzionale della *res dubia*².

Nel diritto romano i termini *transigere* e *transactio* rispondevano ad una diversa accezione.

Secondo Gaio il verbo *transigere* risaliva all'epoca delle XII Tavole, associato all'attività del 'pacere', del fissare, comporre, pattuire.

Il sostantivo *transactio*, invece, veniva utilizzato per la prima volta da Pomponio e Cerv. Scevola³ in riferimento ad un contratto, inteso quale accordo capace, attraverso un reciproco scambio di concessioni, di regolare *ex novo* un rapporto controverso già intercorrente tra le parti, al fine di scongiurare un contrasto giuridico o di risolverlo⁴.

*Avvocato iscritta al Foro di Nocera Inferiore.

¹ Sul punto cfr. F. Santoro-Passarelli, *La Transazione*, Napoli 1975, 4. L'Autore ha osservato che l'art. 1965 c.c. indica chiaramente la funzione della transazione; questa è già denunciata dal significato etimologico della parola "transigere" (da *trans* e *agere*), che dà l'idea del condurre, portare al di là, superare. Infatti, con la transazione le parti compongono la controversia tra loro in atto, andando al di là di essa, superandola; G. Ferraro, *Rinunzie e transazioni del lavoratore*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani* (1990) 8.

² Sul punto cfr. G. Melillo, *Transazione*, in *Enc. Dir.* 44 (1992) 771.

³ Autori dell'età degli Antonini.

⁴ Sul punto cfr. G. Sciancalepore, *Della Transazione Artt.1965-1976*, in *Il Codice Civile Commentario*, Milano 2018, 3; A. Guarino, *Diritto Privato Romano*, Napoli 1992, 958, precisa che la *transactio* era l'accordo di porre fine ad una controversia facendosi reciproche concessioni ("*aliquo dato aliquo retento*", cioè dando qualcosa e trattenendone qualche altra); l'Autore evidenzia che la transazione, conosciuta sin dai tempi più antichi, era, in realtà, più che altro una funzione negoziale (una "causa") alla cui realizzazione potevano essere dedicati negozi vari, quali la *mancipatio* o la *stipulatio*; tuttavia già nel periodo classico si andò diffondendo l'uso di *pacta* transattivi, che producevano, come tutti

A partire dal diritto giustiniano la *transactio* veniva annoverata tra i contratti innominati⁵.

Nell'Alto Medioevo la transazione sembrava perdere la sua configurazione quale negozio autonomo, cambiando anche la terminologia per indicarla da *transactio* a *pactuatio et conuenientia*⁶.

Nell'età del diritto comune la scuola bolognese operava un'interpretazione restrittiva del concetto di transazione; in particolare veniva eliminato dai tratti identificativi dell'istituto il requisito dell'incertezza del fatto che induceva le parti a transigere.

Restava centrale la *voluntas* di accordarsi per evitare una possibile lite processuale, circostanza che emergeva nel pensiero di Domat, il quale sosteneva che la finalità precipua dell'accordo transattivo consisteva nel "prevenir ou terminer un procès" senza legame con la *res dubia*⁷.

Secondo il previgente codice civile, la transazione era il contratto con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere⁸.

Il Codice Civile del 1942 ha innovato in modo significativo la disciplina della transazione.

La prassi applicativa dell'istituto ha contribuito ad ampliarne lo sviluppo, adattandone la funzione alle necessità dei casi concreti. Un ruolo significativo nell'evoluzione della transazione va inoltre riconosciuto alla dottrina, che ha contribuito a disegnarne il profilo sistematico, ed agli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi nel tempo.

2.- Natura ed elementi essenziali.

La natura della transazione risulta storicamente al centro di interessanti dibattiti.

Sebbene la previsione codicistica la qualifichi espressamente quale contratto attraverso il quale le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine ad una lite attuale o potenziale, non sono mancati orientamenti dottrinali che hanno dubitato della natura contrattuale dell'istituto.

In particolare un'autorevole opinione dottrinale, che non ha avuto ulteriore seguito, ne escludeva la

i *pacta*, solo una *exceptio pacti*; con il passar del tempo il *pactum transactionis* assunse una figura sempre più determinata, sino ad essere qualificato come contratto e, in diritto postclassico, come contratto necessariamente scritto

⁵ Sul punto Sciancalepore, *Della Transazione* cit., 4, precisa che la *transactio* viene annoverata tra i contratti innominati mediante il conferimento dell'*actio praescriptis verbis* alla parte che avesse già effettuato la prestazione di sua spettanza; cfr. Guarino, *Diritto* cit. 958.

⁶ Sul punto cfr. F. Treggiari, *Transazione*, in *Enc. Dir.* 44 (1992) 796.

⁷ Sul punto Sciancalepore, *Della Transazione* cit. 5. L'Autore evidenzia che la tradizione dei glossatori, tramite Domat e Pothier ha fortemente inciso sulla codificazione francese e conseguentemente sul codice civile italiano del 1865. La concezione romanistica, invece, ha condizionato il diritto germanico

⁸ V. Art. 1764 del Cod. Civ. del 1865.

natura contrattuale, qualificandola come un atto a struttura complessa, costituito dalla combinazione di due negozi unilaterali, uno dei quali consistente nella rinuncia alla pretesa⁹.

Secondo la dottrina prevalente la transazione è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive.

Rileva che ognuna delle parti esegue una prestazione, consistente nella concessione che fa all'altra parte e che si pone in relazione sinallagmatica con la prestazione della stessa.

Inoltre, gravando su entrambe le parti dei sacrifici, in quanto ognuna rinuncia ad un suo diritto per ottenere un corrispondente sacrificio dell'altra parte, il negozio in esame va qualificato come atto a titolo oneroso.

Tra gli elementi essenziali della transazione si distingue la *res litigiosa*, considerata quale conflitto giuridico intersoggettivo di interessi, che le parti, avvalendosi dei mezzi predisposti dall'ordinamento, cercano di risolvere attraverso la decisione negoziale o in alternativa, mediante il ricorso all'Autorità Giudiziaria¹⁰.

Il termine lite deve essere inteso nel senso di contestazione, controversia, conflitto tra pretese contrastanti e non può essere configurabile una lite da pretesa insoddisfazione, né può esservi transazione se non vi è un diritto controverso¹¹. Detto termine si riferisce ad una controversia giuridica, ad una situazione già regolata dal diritto e rispetto alla quale le parti assumono posizioni discordanti. Essa non deve necessariamente essere attuale, potendosi configurare quale questione meramente potenziale, come previsto dall'art. 1965 c.c.¹²

Si discute se tra i presupposti di validità della transazione possa considerarsi la *res dubia*, ovvero l'incertezza sui diritti realmente spettanti alle parti.

Sulla questione, nel silenzio del legislatore, si distinguono diversi orientamenti.

Secondo una prima ricostruzione per la validità della transazione è richiesta un'incertezza obiettiva, che cada sui diritti vantati dai transigenti¹³.

⁹ Sulla questione cfr. F. Carnelutti, *La Transazione è un contratto?*, in *Riv. Dir. Proc.* (1953) 187; l'Autore evidenzia che «la transazione non è un contratto ma la combinazione di una rinuncia e di un riconoscimento, dei quali ciascuno è condizionato dall'esistenza dell'altro».

¹⁰ Sulla questione cfr. F. Santoro-Passarelli, *La Transazione*, Napoli 1986, 796.

¹¹ Sul punto cfr. S. Trifirò, G. Favalli, F. Rotondi, *Accordi transattivi nel rapporto di lavoro*, in *Diritto e Pratica del Lavoro* (1999) 1355.

¹² Sulla questione Sciancalepore, *Della Transazione* cit. 14, precisa che con riguardo alla prima ipotesi occorre far riferimento al momento della notificazione di un atto di citazione o di un decreto ingiuntivo o del deposito di un ricorso, in ordine ai connotati della lite eventuale invece non vi è univocità in dottrina. L'Autore evidenzia che un primo orientamento ne estende la portata applicativa, sostenendo che l'accordo transattivo possa essere stipulato anche in assenza di pretese contrastanti e al solo fine di risolvere l'incertezza sulla realizzazione futura del rapporto; secondo una diversa opinione, accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità, con la locuzione "lite che si intende prevenire" si fa riferimento all'esistenza di una contrapposizione tra la pretesa avanzata da una parte e la contestazione opposta dall'altra.

Per un altro orientamento ai fini della validità del negozio è richiesta l'esistenza di uno stato di incertezza soggettiva, ovvero il dubbio esistente tra le parti relativamente alla fondatezza delle rispettive pretese e spettanze¹⁴.

Oltre poi alla tesi mista, del resto minoritaria, per la quale rileva l'esistenza di un'incertezza sia soggettiva che oggettiva in ordine al rapporto giuridico esistente tra le parti¹⁵, si distingue l'orientamento che, negando all'incertezza una specifica autonomia, la riconduce alla *res litigiosa* e ritiene che la transazione non presupporrebbe il dubbio sullo *status quo*, ma esclusivamente l'esistenza o la potenzialità di una lite, suscettibile di essere composta tramite le concessioni di cui all'art. 1965 c.c.

Anche le soluzioni giurisprudenziali appaiono divise tra detta 'sovrapposizione'¹⁶ e la necessità di un'incertezza meramente soggettiva¹⁷.

A dimostrazione del carattere soggettivo della *res dubia* si richiama l'assoluta irrilevanza della dimostrazione a posteriori dell'eventuale infondatezza della pretesa di uno dei transigenti. Di fatto, intervenuto l'accordo transattivo, resta preclusa la possibilità di stabilire quale fosse realmente la situazione giuridica preesistente, ad eccezione dei casi di cui all'art. 1971 c.c. e ss., per contestare la validità del negozio in esame¹⁸.

L'ultimo elemento essenziale dell'istituto considerato è caratterizzato dalle reciproche concessioni,

¹³ Sulla questione cfr. Sciancalepore, *Della Transazione* cit. 18.

¹⁴ Sulla questione cfr. Cass. Civ., 01/04/2010, n. 7999, in *Mass. Giust. Civ.* (2010). Secondo la Suprema Corte «affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una *res dubia*, e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. L'oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un *quid medium* tra le prospettazioni iniziali», Cass. Civ., 08/07/1994, n. 6444, in *www.latribunaplus.it*.

¹⁵ Sul punto v. Cass. Civ., 10/02/1970, n. 312, in *Rep. Foro It.* (1970).

¹⁶ Sulla questione cfr. Sciancalepore, *Della Transazione* cit. 18.

¹⁷ In tal senso Cass. Civ., 25/10/2013, n. 26164, in *www.italgiure.giustizia.it*; per giurisprudenza più recente cfr. Cass. Civ., ord. 16/01/2023, n.1067 e Cass. Civ., ord. 17/01/2023, n.1290, in *www.latribunaplus.it*.

¹⁸ Ai sensi del c.c., art. 1971: «se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione». Sul punto Sciancalepore, *Della Transazione* cit. 203, evidenzia come la dottrina attribuisca un ruolo decisivo alla norma in commento per l'individuazione della causa del contratto di transazione. Per l'Autore la scelta del legislatore di comminare l'annullabilità del contratto in presenza di una lite temeraria, in luogo della più rigida sanzione della nullità, giustificherebbe la conclusione logica secondo cui l'assenza del requisito della *res dubia* non incide sull'elemento causale della transazione. Secondo Cass. Civ., 27/04/1982, n. 2633, in *www.latribunaplus.it*, nella transazione il presupposto della *res dubia* sussiste per la sola presenza di discordanti valutazioni in ordine a certe situazioni di fatto o di diritto e ai rispettivi diritti ed obblighi delle parti, qualunque sia il grado di incertezza in cui queste possano versare e senza che rilevi il fatto che si accerti ex post l'infondatezza di una delle tesi contrapposte. Conseguentemente, intervenuto l'accordo transattivo, resta preclusa la possibilità di stabilire quale fosse realmente la situazione giuridica preesistente, essendo questa indagine consentita soltanto ove si allegli alcuna delle ipotesi di cui agli c.c., artt. 1971 s.s. al fine di contestare la validità della transazione.

ovvero il sacrificio che ciascuna parte è disposta a sopportare in relazione al contenuto della propria pretesa nei confronti dell'altra, al fine di porre fine alla lite o di prevenirla *l'incipit*¹⁹.

La transazione non può prescindere dalle reciproche concessioni in quanto esse costituiscono lo strumento attraverso il quale si realizza il suo schema casuale. In loro mancanza l'atto negoziale deve essere ricondotto ad un diverso schema casuale, come il negozio di accertamento o la ricognizione del debito, che sono del tutto estranei alla nozione di transazione²⁰.

Con le reciproche concessioni le parti possono estinguere, modificare o creare anche rapporti diversi da quelli che hanno formato oggetto della lite.

Le concessioni devono essere effettuate sul piano giuridico e non strettamente economico.

L'esistenza e la misura delle reciproche concessioni devono essere stimate attraverso un confronto tra i rapporti e le situazioni che hanno ingenerato il contrasto tra le parti, nonché tenendo conto della disciplina ulteriore che le stesse situazioni ricevono per effetto dell'esercizio del potere modificativo, espresso nella transazione medesima²¹.

La mancanza di detto elemento non può essere valutata a posteriori, ma va considerata con riferimento al contesto giuridico esistente o ritenuto tale al momento della conclusione del contratto. E' utile evidenziare che per costante giurisprudenza il requisito di reciprocità delle concessioni prescinde da qualsiasi criterio di equivalenza; non può quindi ritenersi la nullità della transazione laddove faccia difetto l'osservanza del suddetto criterio²².

Una questione da tempo dibattuta è quella degli effetti della transazione.

Un primo orientamento dottrinale riconosce all'istituto in esame efficacia meramente dichiarativa.

Secondo questa ricostruzione essa può assumere il ruolo di fonte di primo grado per i rapporti, diversi da quello controverso, sorti, modificati ed estinti ai fini del componimento della lite²³.

L'orientamento dominante, tuttavia, attribuisce alla transazione efficacia dispositiva, essendo tesa,

¹⁹ Secondo Cass. Civ. ord., 31/08/2022, n.25600, in *www.latribunaplus.it*, «ad integrare il contratto di transazione-sotto il profilo delle reciproche concessioni – è stato ritenuto idoneo un accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali»; in tal senso Cass. Sez. Lav., 14/06/2006, n. 13717, in *www.latribunaplus.it*. Sul tema più in generale Cass. Sez. Lav., ord. 09/06/221, n. 16154, in *www.latribunaplus.it* ha affermato che in tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art.1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti.

²⁰ Sulla questione Santoro-Passarelli, *La Transazione* cit. 796. Per l'autore le reciproche concessioni caratterizzano il tipo contrattuale della transazione.

²¹ Cass. Civ., 09/11/1977, n. 4790, in *Mass. Cass. Civ.* (2000), in *www.iusexplorer.it*.

²² Sulla questione cfr. F. Carresi, *La Transazione*, Torino 1954, 495.

²³ Sulla questione cfr. Sciancalepore, *Della Transazione* cit. 30.

per la sua stessa natura a modificare il contenuto del rapporto controverso preesistente²⁴.

È utile evidenziare che la transazione opera *ex nunc*, quindi dal momento della stipula, restando ferma la possibilità per le parti di prevedere una retrodatazione degli effetti *inter partes*, non opponibile ai terzi.

Essa non ha mai effetto retroattivo e in merito a quello soggettivo, ovvero nei confronti delle parti, opera pienamente al pari di una sentenza passata in giudicato²⁵.

Accanto alla transazione semplice, prevista dal primo comma dell'art. 1965 c.c., si rinviene la cosiddetta "transazione mista o complessa", di cui al secondo comma del citato articolo.

La transazione è mista quando le parti modificano, creano o estinguono rapporti giuridici diversi da quelli su cui cade la lite. Il problema principale posto da detta fattispecie è quello della disciplina applicabile.

Alla luce delle diverse opinioni sviluppatesi, appare opportuno precisare che l'assorbimento o meno nella causa transattiva delle prestazioni diverse dall'oggetto specifico della lite, che le parti includono nel contratto, derivi dal ruolo che la volontà delle stesse assume nella definizione della lite insorta o insorgenda²⁶.

La giurisprudenza ha costantemente mantenuto una posizione di neutralità rispetto alla tematica di classificazione della transazione mista, ritenendo necessaria l'interpretazione della volontà delle parti nella regolamentazione della lite²⁷.

3.- Figure affini.

Figura molto dibattuta è il negozio di accertamento.

Istituto non espressamente previsto e disciplinato dalla legge²⁸, si è a lungo discusso sulla sua ammissibilità o meno nel nostro ordinamento.

Secondo l'orientamento prevalente, che propende a valorizzare l'autonomia privata in funzione di

²⁴ Sul punto cfr. Trifirò, Favalli, Rotondi, *Accordi transattivi* cit. 1355.

²⁵ Sulla questione cfr. Sciancalepore, *Della Transazione* cit. 53.

²⁶ Cass. Civ., 05/04/1984, n. 2217, in *www.latribunaplus.it*.

²⁷ Le origini storiche del negozio di accertamento sembrano risalire al diritto romano.

²⁸ Sulla questione confronta A. Trabucchi, *Istituzioni di Diritto Civile*, Padova 1993, 194. L'Autore in nota precisa che alcune volte l'intento negoziale non è quello di produrre nuove conseguenze giuridiche ma di confermare una situazione esistente, eliminando dubbi sulla sua consistenza concreta. Egli sostiene che in tal caso si parla di negozio di accertamento, nel quale c'è una volontà dichiarata, ma gli effetti giuridici non saranno quelli voluti, bensì quelli della situazione accertata; F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli 2001, 101; per la giurisprudenza Cass. Civ., 05/06/1997, n. 4994, in *Foro It. I* (1997), c. 2456, con il negozio di accertamento le parti rimuovono i dubbi e le incertezze relativi ad un determinato fatto o rapporto giuridico, con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione; Cass. Civ., 23/03/1996, n. 2611, in *Mass. Giur. it.* (1996).

autotutela, il negozio in esame sarebbe pienamente ammissibile in forza del disposto di cui all' art. 1322 c. c., secondo comma, e per il suo tramite le parti possono accertare una determinata situazione giuridica preesistente incerta, senza modificarla, per stabilirne l'ambito e gli effetti eliminando ogni profilo di incertezza, al fine di precludere ogni eventuale futura contestazione²⁹.

Pur emergendo che l'elemento essenziale del suddetto istituto è la *res dubia*, come per la transazione, i due istituti hanno diverse caratteristiche differenziali³⁰.

Relativamente al profilo strutturale, mentre la transazione ha necessariamente struttura bilaterale, il negozio di accertamento può manifestarsi anche mediante dichiarazione unilaterale.

In merito agli effetti si rileva che il negozio di accertamento ha solo una efficacia dichiarativa, mentre la transazione può produrre anche effetti costitutivi, mediante reciproche concessioni; non limitandosi ad eliminare il dubbio circa la situazione giuridica preesistente, può anche modificarla e/o estinguerla.

In dottrina oggetto di interessanti dibattiti è la possibilità di riscontrare affinità tra la transazione la rinuncia.

In passato si affermava la sussistenza di una certa similitudine tra i due negozi, determinata dalla presenza in entrambi dell'identica caratteristica funzionale, ovvero l'attitudine alla composizione di una lite. Quest'interpretazione è stata ampiamente superata in quanto tra i due istituti si riscontrano notevoli differenze.

La rinuncia è ritenuta un negozio unilaterale, tendenzialmente non recettizio, attraverso il quale la parte dispone di un diritto di cui è titolare, rinunciando allo stesso.

Funzione essenziale della rinuncia è la dismissione del diritto, che deve essere tenuta distinta dall'estinzione, in quanto quest'ultima costituisce solo un effetto riflesso dell'atto, una conseguenza ulteriore, non necessaria³¹.

Di certo è la funzione di detto negozio che consente di distinguerlo dalla transazione.

Inoltre nella rinuncia la situazione giuridica di cui la parte intende disporre è certa.

²⁹ Sulla questione cfr. Sciancalepore, *Della Transazione* cit. 55. L'Autore precisa che alcuni non concordano nel distinguere la transazione dalla categoria del negozio di accertamento sostenendo che, essendo nella prima naturalmente insito anche un momento accertativo, i due istituti si relazionano in un rapporto di genere a specie; in giurisprudenza non si registrano, invece, opinioni contrastanti, il negozio di accertamento e la transazione vengono generalmente differenziati e considerati come fattispecie autonome, ciascuna con una specifica funzione: l'uno destinato ad imprimere certezza ad una situazione preesistente, l'altra diretta a definire un rapporto litigioso.

³⁰ Sul punto cfr. G. Sciancalepore, *Situazioni giuridiche disponibili e rinuncia. Le esperienze italiana, francese e spagnola*, Torino 2008, 84.

³¹ Sulla questione cfr. Sciancalepore, *Situazioni giuridiche* cit. 86; P. Perlingieri, *Remissione del debito e rinuncia al credito*, Napoli 1968, 76.

E' utile rilevare che i confini tra volontà abdicativa e volontà transattiva si presentano molto sfumati nelle controversie di lavoro, nelle quali la transazione, più della rinuncia, si configura come un negozio 'socialmente tipico' di composizione della lite, caratterizzato dalla forte riduzione della *res dubia*.

Tale situazione di incertezza nelle controversie di lavoro appare spesso superata dallo squilibrio della forza contrattuale esistente tra le parti, come lo scambio delle reciproche concessioni appare superato dallo stato di sottoprotezione sociale del lavoratore³².

Allo scopo di tutelare il contraente che si suole considerare come più debole, l'ordinamento giuridico sancisce l'invalidità delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro, derivanti da disposizione inderogabili della legge o dei contratti e accordi collettivi³³.

Nel nostro ordinamento si distinguono altri strumenti di risoluzione delle controversie, senza il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Negli ultimi tempi l'Unione Europea ha dato un notevole impulso all'introduzione negli Stati membri, ed in particolare in Italia, di modalità alternative di composizione delle controversie, le cosiddette A.D.R.³⁴.

In tale ambito si distingue l'istituto della mediazione, introdotta dal D. Lgs. 28 del 04/03/2010³⁵.

L'introduzione di questo istituto è stata oggetto di reazioni contrastanti, dall'entusiastica accoglienza all'aspra critica³⁶.

A suscitare le maggiori perplessità è stata la figura della mediazione obbligatoria, per le materie

³² Sulla questione cfr. G. Ferraro, *Rinunzie e transazioni del lavoratore*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani* (1990) 8; E. Ghera, *Diritto del lavoro*, Bari 1997, 319.

³³ Secondo l'art. 2113 del Codice Civile le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi non sono valide. Se ne prevede la impugnabilità entro un termine di decadenza, che all'origine era di tre mesi, oggi di sei, che decorre diversamente a seconda che il negozio impugnato sia venuto in essere in costanza del rapporto di lavoro o dopo l'estinzione del medesimo. Al contrario, sono valide e quindi non sono impugnabili le rinunzie e le transazioni poste in essere in talune sedi, cioè effettuate in giudizio (art. 185 c.p.c.), o con l'assistenza delle organizzazioni sindacali (art. 411 c.p.c.) o davanti alle Commissioni di conciliazione costituite presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro (art. 410 c.p.c.). Detto articolo, come è noto, è stato modificato dall'art. 6 della Legge sul processo del lavoro n. 533 dell' 11 Agosto 1973 introduttiva del rito del lavoro e mira ad offrire al lavoratore uno strumento idoneo ad impugnare quegli atti che possono essere determinati dalla posizione di debolezza, dallo *status subiectionis* in cui si trova nei confronti del datore di lavoro nell'esecuzione del rapporto. Sul punto cfr. L. Galatino, *Diritto del lavoro*, Torino 1996, 647.

³⁴ La sigla A.D.R. sta, in inglese, per "Alternative Dispute Resolution" ed ha il vantaggio di offrire una soluzione extragiudiziale, semplice e veloce alle controversie.

³⁵ La mediazione è stata introdotta dal D.Lgs. 28 del 4/03/2010 in attuazione dell'art. 60 della L. delega 69 del 18/06/2009. La direttiva 2008/52/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 21/05/2008 ha costituito il presupposto normativo fondamentale, finalizzato all'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano di un procedimento di risoluzione stragiudiziale delle liti con caratteri di obbligatorietà in senso pregiudiziale per quanto riguarda particolari tipi di controversie civilistiche.

³⁶ Sulla questione cfr. Sciancalepore, *Della Transazione* cit. 61.

previste dall'art.5 del D. Lgs. 28/2010³⁷, elevata a condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2012, dichiarando l'incostituzionalità di detto articolo. Con il D.L. 69/13, convertito con modificazioni in L. 98/2013, sono state reintrodotte le disposizioni censurate, nonché apportate alcune innovazioni. Tra le norme reintrodotte rilevano quelle relative agli effetti che la mediazione origina nel processo ordinario di cognizione. Di certo la mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo assume rilievo come comportamento valutabile sia ai fini della prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., che per la determinazione delle spese di lite³⁸.

Di recente con la Riforma Cartabia, al fine di incentivare l'utilizzo dell'istituto, sono state introdotte importanti novità³⁹. In particolare è stato previsto un aumento del numero delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, come condizione di procedibilità⁴⁰, nonché una maggiore effettività della procedura, tramite conseguenze processuali e incentivi fiscali.

La mediazione al pari della transazione ha lo scopo di risolvere la controversia insorta tra le parti, senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria, attraverso un accordo che ridetermini i rapporti in considerazione dei rispettivi interessi.

Tra le due figure si rilevano tuttavia notevoli differenze.

Dal punto di vista strutturale la transazione è un contratto, mentre la mediazione rappresenta uno schema negoziale nel quale la fase della trattazione delle reciproche posizioni è favorita solo

³⁷ Ai sensi del D. Lgs. 28 del 4/03/2010, art. 5, comma 1, «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo».

³⁸ Sulla questione cfr. Sciancalepore, *Della Transazione* cit. 65. L'Autore precisa che con precipuo riguardo alla mediazione obbligatoria, il legislatore del 2013 ha poi rimaneggiato la lista di materie per le quali è prevista; resta la conferma dell'obbligatorietà della mediazione per le azioni relative ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ma sono state eliminate dall'elenco le controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

³⁹ La Riforma Cartabia del processo civile e delle ADR si è realizzata con i seguenti provvedimenti: L. Delega 206 del 26/11/2021; D. Lgs. 149 del 10/10/2022; D.M. 01/08/2023 «Gratuito patrocinio»; D.M. 01/08/2023 «Incentivi Fiscali»; D.M. 150 del 04/10/2023 «Regolamento registro organismi mediazione ed enti formazione, indennità spettanti agli organismi, organismi ADR controversie nazionali e transfrontaliere e Codice consumo»; D.M. 151 del 07/10/2023 «Disciplina del Mediatore Familiare».

⁴⁰ Oltre alle materie già in essere quali condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è stata prevista la mediazione condizione di procedibilità anche nelle seguenti materie: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura.

dall'assistenza di un privato, il Mediatore, che assume un ruolo ed una posizione diversa sia dall'Arbitro che dal Giudice⁴¹.

Inoltre a differenza della transazione che consente di superare le iniziali pretese delle parti mediante le reciproche concessioni, con la mediazione si realizza una rideterminazione dei rapporti che rende a posteriori irrilevanti le posizioni iniziali.

Tra gli strumenti di risoluzione delle controversie si distingue inoltre l'arbitrato, che è volto alla definizione della lite attraverso il deferimento del giudizio a soggetti terzi, attraverso l'adozione del lodo arbitrale.

Al lodo arbitrale sono stati attribuiti gli effetti della sentenza pronunciata dal Giudice con il D. Lgs. 40/2006.

Di recente la Riforma Cartabia ha apportato all'istituto dell'arbitrato interessanti innovazioni.

Viene infatti sancita l'equiparazione degli effetti della domanda di arbitrato a quelli della domanda giudiziale e viene rafforzato il principio di imparzialità ed indipendenza degli arbitri, ma soprattutto viene inserita la disposizione di cui all'art. 819 *quater* c.p.c., volta a disciplinare il fenomeno della *translatio iudicii*.

Viene, inoltre, prevista la possibilità, in tutte le ipotesi in cui viene negata la competenza, sia dal Giudice in favore dell'Arbitro che viceversa, di mantenere salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda attraverso la predisposizione ad opera delle parti di tutte le attività necessarie all'instaurazione del processo⁴².

L'atto con cui le parti decidono di ricorrere all'arbitrato è un contratto, la convenzione di arbitrato che può assumere le forme del compromesso, di cui all'art. 807 c.p.c., che ha ad oggetto una controversia già sorta, della clausola compromissoria, di cui all'art. 808 c.p.c., relativa a controversie future nascenti dal contratto che stipulano⁴³, nonché della convenzione d'arbitrato, di cui all'art. 808 *bis* c.p.c., avente ad oggetto controversie nascenti dal contratto medesimo.

La convenzione arbitrale ha natura strumentale; infatti non costituisce, né modifica né estingue rapporti giuridici, ma contribuisce indirettamente a fornire ad essi una regolamentazione. Gli effetti diretti sulla situazione sostanziale tra le parti saranno poi prodotti dal lodo. In ciò si rinviene la più

⁴¹ Sulla questione cfr. Sciancalepore, *Della Transazione* cit. 67.

⁴² La nuova normativa prevede che l'attività processuale compiuta non venga 'perduta' ed in particolare le prove raccolte davanti al Giudice o all'Arbitro dichiarati non competenti possono essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto; v. c.p.c., art. 819 *quater*, comma 3.

⁴³ Sul punto cfr. Trabucchi, *Istituzioni* cit. 767. L'Autore precisa che mentre il compromesso serve per dirimere le controversie già sorte tra le parti, cioè, come si dice, viene stipulato in occasione di liti *iam natae*, la clausola compromissoria consiste in un patto aggiunto a un contratto; con detta clausola si stabilisce che tutte le eventuali controversie (liti *nondum natae*) nascenti nell'applicazione del contratto stesso dovranno essere decise da arbitri.

significativa differenza dell'istituto rispetto alla transazione⁴⁴.

Un altro strumento volto alla bonaria e volontaria composizione di una controversia, al pari delle altre ADR, è la negoziazione assistita⁴⁵.

Le differenze tra quest'istituto e la transazione sono minime e spesso è possibile un rinvio alla disciplina di quest'ultima, ove non vietato dalla legge. La differenza più significativa è rappresentata dalle reciproche concessioni, requisito non necessario nella negoziazione assistita.

A differenza della mediazione, non è prevista la presenza di un terzo mediatore, ma è richiesta la necessaria assistenza di uno o più avvocati iscritti all'albo.

4.- Aspetti comparatistici.

Nel sistema francese la transazione è definita come il contratto con il quale le parti, per il tramite di reciproche concessioni, prevengono una controversia o pongono fine ad una lite già insorta⁴⁶.

Essa si differenzia dalla rinuncia non solo per la struttura giuridica⁴⁷ ma anche, e soprattutto, per gli scopi a cui tende. Di certo la reciprocità delle concessioni è assolutamente incompatibile con il carattere meramente abdicativo della rinuncia.

Inoltre, a differenza della rinuncia, con la quale il diritto fuoriesce definitivamente dal patrimonio del rinunziante, la transazione può mirare proprio all'affermazione dell'esistenza di un diritto, mettendo fine alla lite o alle incertezze e ambiguità che potrebbero sorgere in futuro sulla portata o sul contenuto dello stesso⁴⁸.

Relativamente alla mediazione e alla conciliazione è opportuno osservare come in Francia essi sono due strumenti di risoluzione alternativa delle controversie che, pur prevedendo entrambi l'attività di un terzo neutrale ed imparziale, si differenziano per il ruolo che questi svolge. Nella mediazione, infatti, il mediatore si distingue per accompagnare le parti nelle loro decisioni e per aiutarle a

⁴⁴ Sul punto cfr. Sciancalepore, *Della Transazione* cit. 68. L'Autore precisa che in passato si era tentato di sostenere una similitudine tra i due istituti ed in particolare tra il compromesso e la transazione alla luce del fatto che nella vecchia formulazione dell'articolo 806 c.p.c. il legislatore aveva apposto alla stipula di quest'ultimo le medesime limitazioni della transazione in ordine ai diritti intransigibili.

⁴⁵ La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta con il D. Lgs. 132 del 12/09/2014, convertito in L. 162 10/11/2014.

⁴⁶ V. art. 2044 Code Civil: «La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit»

⁴⁷ La transazione è convenzionale mentre la rinuncia è unilaterale. Sul punto cfr. D.Houticieff, *Renonciation*, in *Enc. Dalloz* (2004) 4.

⁴⁸ Sul punto cfr. Sciancalepore, *Situazioni giuridiche* cit. 117. L'Autore osserva altresì come in passato è stata sostenuta nella dottrina francese una similitudine tra la rinuncia e l'accordo di transazione; si sottolineava, in particolare, che «attraverso la transazione si rinuncia alla verifica giurisdizionale della sussistenza di un determinato diritto» o, più semplicemente «al potere, normalmente spettante a ciascun individuo, di chiedere l'intervento del giudice per il riconoscimento di un proprio diritto in giudizio».

trovare una soluzione alla controversia che le vede contrapposte, il conciliatore, invece, propone alle parti una soluzione, indipendentemente dalle loro richieste.

Nel sistema italiano dopo il 2010, nella mediazione finalizzata alla conciliazione, emerge la figura del mediatore-conciliatore, che aiuta le parti, mediante un percorso di ripristino della comunicazione tra loro, al di fuori dal Tribunale, al superamento delle proprie posizioni ed al raggiungimento dell'accordo. Può anche formulare una proposta, per la risoluzione della controversia e quale terzo imparziale, che non ha intrattenuto rapporti con le parti, rimane, in ogni caso, privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti.

Il requisito dell'imparzialità costituisce elemento fondamentale.

Il mediatore, ai sensi dell'art.14, comma 2, del D. Lgs. 28/2010, è obbligato a sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità, essendo peraltro tenuto, ad informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione.

E' opportuno precisare che l'attività del mediatore è svolta al di fuori del Tribunale.

Nel sistema francese la "Médiation" può essere extraprocessuale⁴⁹, se scelta preventivamente dalle parti, o endoprocessuale⁵⁰, se attivata in ambito giudiziario, a seguito di nomina da parte del Giudice.

La procedura extraprocessuale può essere affidata sia ad un singolo mediatore che ad enti che amministrano la mediazione; essa ha natura privata e riservata e non ha alcun collegamento con il processo.

In caso di accordo si ha una transazione, che le parti possono far dotare di efficacia esecutiva.

È utile osservare che in Francia ciò si verifica per tutti gli strumenti alternativi che si concludono con una transazione e tali accordi hanno la stessa forza di una sentenza.

La procedura endoprocessuale si distingue per il ruolo del consenso delle parti alla mediazione, per la libertà di decisione del Giudice nell'adottare la misura che ritiene necessaria nel caso in esame e la designazione di un conciliatore.

⁴⁹ In questo caso si chiama "Médiation Conventionnelle". Essa ha radici antiche, ma solo agli inizi degli anni '70 comincia ad affacciarsi come strumento di composizione bonaria delle controversie in relazione alle problematiche socio-culturali connesse alle periferie di Parigi ("Banlieues"); per questo i primi mediatori erano operatori sociali. Attualmente in Francia i mediatori sono liberi professionisti operanti nel libero mercato; vi sono alcuni centri privati che si occupano dei singoli settori: controversie tra grandi imprese o in materia immobiliare ed industriale, familiare, tra datori di lavoro e lavoratori. Si distingue inoltre la Federazione nazionale dei Centri per la mediazione (FNCM) che raggruppa circa 60 centri per la mediazione degli ordini forensi, con oltre 1000 iscritti, per lo più avvocati.

⁵⁰ In questo caso si chiama "Médiation Judiciaire" ed è disciplinata dall'art. 131 e ss. del Code de procédure Civile. Essa è stata istituita con la L. 95-125 del 8/02/1995 ed il suo decreto di applicazione è del 22 luglio 1996, n. 96 – 652.

Essa è vincolata al consenso delle parti ed in caso di accordo totale queste possono chiedere al giudice di omologarlo e l'omologazione comporta la cessazione della materia del contendere.

Nel sistema francese la "Conciliation" ha carattere istituzionale e può essere giudiziale o stragiudiziale⁵¹.

Quest'ultima può riguardare solo controversie relative a diritti disponibili⁵².

La conciliazione giudiziale⁵³ invece è promossa dal Giudice in qualunque stato e grado del processo, nel momento, nel luogo e con le modalità da lui ritenute opportune, anche su istanza delle parti.

L'accordo, anche parziale, viene consacrato in un verbale firmato dalle parti e dal Giudice o in una dichiarazione firmata dalle parti e dal conciliatore; mentre quello redatto dal Giudice è esecutivo, quello redatto dal conciliatore può essere reso esecutivo.

È utile osservare che gli istituti della mediazione e della conciliazione si differenziano dall'arbitrato per l'effetto vincolante del lodo.

In Spagna la transazione è disciplinata dall'art. 1809 del Còdigo Civil che la definisce come il contratto per mezzo del quale le parti, promettendo o trattenendo ciascuna una data cosa, evitano la formazione di una causa o pongono fine a quella già intrapresa⁵⁴.

Si riconoscono quindi, all'interno dell'ordinamento, le transazioni stipulate prima del processo e finalizzate ad evitarlo.

Emerge il carattere bilaterale o reciproco del contratto in esame, nella misura in cui esige che entrambe le parti assumano reciprocamente una qualche obbligazione.

Nell'ordinamento giuridico spagnolo la distinzione tra l'istituto della transazione e la conciliazione non sempre appare chiara. In entrambe si raggiunge un accordo con il quale le parti giungono ad un'autonoma soluzione della controversia; talvolta esse vengono assimilate dal legislatore oppure viene utilizzato il termine 'accordo' per riferirsi ad entrambe le figure⁵⁵.

Tuttavia, la differenza tra i due istituti sembra ravvisabile nel contesto specifico in cui si svolgono

⁵¹ La conciliazione stragiudiziale è sostanzialmente l'attività preventiva che è stata istituita nel 1790 ed abrogata nel 1949; anche i Giudici di Pace sono stati abrogati nel 1958. Il tentativo non è più obbligatorio come avveniva di fronte ai Giudici di Pace o davanti al Tribunale distrettuale anche ai tempi di Napoleone. Nel 1978 l'istituto è stato affidato ai Conciliatori di Giustizia che sono membri laici, senza una particolare preparazione giuridica, e volontari, operanti presso i Tribunali Distrettuali e con una competenza generale.

⁵² Sono escluse le conciliazioni in materia di separazione e divorzio che possono essere oggetto di conciliazione giudiziale; v. c.p.c., artt. 128-131. In caso di divorzio il tentativo di conciliazione è obbligatorio.

⁵³ V. art. 21 del nuovo codice di rito. La conciliazione giudiziale, che vige in Francia dal 1806 è stata oggetto di modifica con Decreto 1165 del 1/10/2010.

⁵⁴ V. art. 1809 del Còdigo Civil: "La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado".

⁵⁵ V. artt. 414, 415 e 428 LEC.

le trattative e si perfeziona l'accordo.

Sia la transazione che la conciliazione hanno una duplice natura: quella sostanziale, nella misura in cui si tratta di contratti, e quella processuale, in quanto si proiettano su beni e diritti in ordine ai quali sussiste una controversia tra le parti, generalmente oggetto di un giudizio, e soprattutto perché sono contratti destinati ad esplicare efficacia processuale.

In Spagna i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie si chiamano MASC⁵⁶ e rileva qualsiasi tipo di attività con cui le parti si avvicinano per trovare una soluzione extragiudiziale di un conflitto.

La conciliazione è effettuata da un terzo imparziale e neutrale, conoscitore del diritto e dotato di adeguate competenze tecniche, che formula alle parti eventuali soluzioni, o richiede alle stesse proposte di soluzione.

La mediazione, invece, introdotta dalla Ley Organica 5/12, in attuazione alla Direttiva Europea 52/2008, è fondata sulla volontarietà delle parti⁵⁷, a differenza del sistema italiano.

5.- Considerazioni conclusive.

Muovendo dalle origini storiche della transazione ed analizzandone gli elementi essenziali si è provato ad esaminare gli aspetti peculiari delle figure affini, ovvero degli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, anche in chiave comparatistica.

Di certo è emersa la rilevanza dell'istituto quale precursore delle A.D.R. e quale strumento di autoregolamentazione di interessi privati, che esalta, attraverso la sua funzione, il potere dispositivo delle parti.

Alla luce delle articolate e consolidate interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, la transazione appare un contenitore cui poter far confluire i più svariati rapporti giuridici e tramite il quale definire situazioni giuridiche nuove o preesistenti.

⁵⁶ "Métodos Alternos de Solución de Conflictos".

⁵⁷ In Spagna, con la Ley Organica 5/12 in attuazione alla Direttiva Europea 52/2008, la centralità del principio volontaristico comporta un diverso sviluppo procedimentale dell'istituto rispetto a quanto disciplinato nell'ordinamento italiano. In particolare, rileva la diversità di ruolo attribuita all'organismo di mediazione. In Spagna non è sancito che le parti si affidino necessariamente ad un organismo di mediazione; esse possono, infatti, concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione per la designazione del mediatore ma anche in questo caso il rapporto intercorrerà tra le parti e il mediatore. Sulla mediazione cfr. O. Torres Osorio, *La mediación a la luz de la tutela judicial efectiva*, Universidad de Salamanca, España 2014; inoltre cfr. F.G. Inchausti, *Le "Transazioni collettive": la disciplina spagnola e quella francese*, in G. Gitti, A. Giussani (curr.), *La Conciliazione collettiva*, Milano 2009, 529. L'Autore precisa che nell'ordinamento spagnolo la transazione gode di una duplice regolamentazione; essa individua la disciplina sostanziale della transazione negli artt. 1809-1819 c.c. Per quanto riguarda la dimensione processuale della transazione varie sono le norme della LEC che occorre tenere in considerazione.

L'Unione Europea ha dato notevole impulso all'introduzione negli Stati Membri di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie rispetto alla via giudiziale.

Nel sistema nostrano l'approccio ad un modello fondato sulla preminenza del ruolo delle parti in contesa appare inizialmente più prudente; infatti, non poche resistenze sono state riscontrate sia dal punto di vista culturale che applicative.

Maggiore entusiasmo sembra ravvisabile, nell'ordinamento francese all'adozione dei predetti strumenti, mentre un atteggiamento più cauto è riscontrabile nel sistema spagnolo, che del resto solo nel 2012 ha dato attuazione alla Direttiva 52/2008 CE.

Tuttavia, pur considerando le affinità e le differenze riscontrabili, nei diversi ordinamenti considerati si avverte la crescente esigenza di ricorrere a strumenti che consentano una rapida composizione delle controversie.

Di certo negli ultimi anni l'accordo transattivo per la sua celerità esecutiva è divenuto, nei diversi sistemi, una valida alternativa alle liti giudiziali, alla luce della crescente litigiosità, dei tempi e costi della giustizia e dell'ampliamento della tutela dei diritti.

Abstract. - Il contributo prende in esame la complessa ed interessante figura della transazione, ovvero quel contratto attraverso il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Muovendo dalle origini storiche, sono stati analizzati la natura e gli elementi essenziali dell'istituto per poi esaminare le figure affini, ovvero strumenti alternativi di risoluzione delle controversie senza ricorso all'Autorità Giudiziaria, evidenziando differenze ed affinità tra gli stessi, anche attraverso rilievi comparatistici con gli ordinamenti francese e spagnolo.

The contribution examines the complex and interesting figure of the transaction, that is that contract through which the parties, by making mutual concessions, put an end a dispute that has already begun, or prevent a dispute that may rise between them.

Starting from the historical origins, the nature and essential elements of the institution were analyzed and then similar figures were examined, that are alternative instruments for resolving disputes without

recourse to the Judicial Authority, highlighting differences and affinities between them, also through some comparative insights with the French and Spanish legal systems.

